



AUTOSTRADA ASTI CUNEO S.p.A.

VIA BONZANIGO, 22 10144 TORINO

ORDINANZA N° 20/2019

ORDINANZA CONCERNENTE LA TEMPORANEA LIMITAZIONE DELLA VELOCITA AL FINE DI CONSENTIRE UN'ADEGUATA SICUREZZA AL TRAFFICO VEICOLARE E AI MEZZI PREPOSTI ALL'ATTIVITA DI SGOMBERO DELLA NEVE DAL PIANO VIABILE DELL'AUTOSTRADA A33 ASTI-CUNEO

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi Direttore di Esercizio della Società

Premesso

- Che, la scrivente società, per consentire la più efficace operatività ai mezzi preposti dell'attività di sgombero della neve dal piano viabile, con l'ordinanza n.19/2019, ha predisposto la temporanea riapertura di un limitato numero di varchi nello spartitraffico, attualmente esistenti e chiusi,
- Che la temporanea riapertura dei sopra citati varchi nello spartitraffico richiede da parte dei conducenti dei veicoli in transito una condotta di guida particolarmente prudente e una limitazione della velocità commisurata alle caratteristiche del tracciato.

Visto

- L'art. 6 comma 6, del Codice della Strada emesso con D.L. 30/04/1992 n.285;
- Il Regolamento di Esecuzione dello stesso Codice della Strada emesso con D.L. 16/12/1992 n. 495;

Ordina

Che dalle ore 08,00 del 15/11/2019 alle ore 24,00 del 15/04/2020

i veicoli in transito sull'autostrada A33 Asti-Cuneo, non dovranno superare, in corrispondenza delle progressive a cui sono posizionati i varchi provvisoriamente riaperti, la velocità massima di 90 km/h così come di seguito elencato:

- limite massimo di km/h 90 dal km. MAC+1090 (km 23) al km. 022+945 in direzione Cuneo, carreggiata ovest;
- limite massimo di km/h 90 dal km. 022+600 al km. 023+000 in direzione Asti, carreggiata est;
- limite massimo di km/h 90 dal km. 013+865 al km. 013+350 in direzione Cuneo, carreggiata ovest;
- limite massimo di km/h 90 dal km. 012+500 al km. 013+430 in direzione Asti, carreggiata est;
- Che le prescrizioni, limitazioni e divieti siano resi noti mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

Fa obbligo

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza avrà validità dalle ore 08,00 del 15/11/2019 alle ore 24,00 del 15/04/2020.

L'ordinanza sarà valida anche per eventuali spostamenti delle attività lavorative dovuti a condizioni atmosferiche sfavorevoli o per cause di forza maggiore, spostamenti correlati, pertanto, con la conseguente

traslazione nel tempo dei relativi provvedimenti sul traffico.

Fatto, letto e confermato.


Il Direttore di Esercizio
(Dott. Ing. Marco COMI)



Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi

ATCN

Prot. n. U/19/2584 Del 05/11/2019



DE

TS/OTE/MC/lb/mm